



COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10

Oggetto : AGGIORNAMENTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI ANNO 2024-2025 TRASMESSO DA A.C.E.M. - PRESA D'ATTO

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **ventinove**, del mese di **aprile**, alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito a norma di legge, in sessione ORDINARIA ed in seduta di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
BOASSO Riccardo	Consigliere	P	
BONGIOVANNI Chiara Maria	Consigliere	P	
VINAI Giacomo	Consigliere	P	
BRUNO Vanna Susi	Consigliere	P	
CAPITANI Romina	Consigliere	P	
CHIERA Federica	Consigliere		G
DENINA Giovanni Michele	Consigliere	P	
MERLO Giampiero	Consigliere	P	
PIANETTA Michele Maria	Consigliere		G
ORSI Andrea Maria Pietro	Consigliere		A
PRATO Fabrizio	Consigliere	P	
RAMONDETTI Cristina	Consigliere	P	
MURIZASCO Roberto	Sindaco	P	
Totale		10	3

Legenda P= Presente

G= Giustificato

A=Assente

Presiede il sig. **MURIZASCO Roberto** nella sua qualità di Sindaco.

Assiste quale Segretario Comunale **dr. Fabrizio SALVATICO**

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Assiste alla seduta l'assessore esterno CANDELA Dr.ssa Cristina

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il D. Lgs. 152/2006 individua le competenze in materia di rifiuti attribuendo ai Comuni competenze riguardo le modalità e l'organizzazione servizio; le modalità di conferimento a servizio; l'assimilazione rifiuti speciali a urbani, la determinazione delle tariffe;
- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, commi 527 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 (primo semiperiodo 2020 2021);
- la deliberazione dell'ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 ha provveduto all'approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- la deliberazione dell'ARERA n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 ha provveduto all'approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 31/05/2022, con la quale si è provveduto a prendere atto del Piano Finanziario TARI per il periodo 2022/2025 approvato, validato e trasmesso al Comune dall'Ente territoriale competente A.C.E.M. con comunicazione prot. n.3992 in data 24/05/2022;

VISTA la deliberazione ARERA n.389 del 3 agosto 2023, n.389, recante le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento e delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi".

DATO ATTO che nell'attuale assetto normativo il compito di approvazione, validazione e trasmissione del PEF TARI spetta all'Ente Territorialmente competente – E.T.C., che per il Comune di Villanova Mondovì si identifica nell'Azienda Consortile Ecologica del Monregalese – A.C.E.M. mentre al Comune spetta il compito di presa d'atto del suddetto PEF e determinazione delle tariffe;

DATO ATTO che, in relazione alle tempistiche di approvazione del PEF TARI e delle relative tariffe, si è delineato a decorrere dall'anno 2022 un quadro articolato e complesso, determinato da un complesso di norme da coordinare, di seguito riassunte:

- l'art.27, comma 8, della L. 28/12/2001, n. 448, che ha modificato l'art. 53, comma 16, della L. 23/12/2000, n. 388, fissando il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, entro la data prevista dal Legislatore per la deliberazione

- del bilancio di previsione; il rispetto di tale termine assicura l'efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento dei regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio;
- l'art.1, comma 169, della L. 27/12/2006 n.296, che conferma la regola generale vista in precedenza e prevede inoltre la proroga di anno in anno delle tariffe e delle aliquote nel caso di mancata approvazione entro il suddetto termine;
 - l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella legge di conversione 25/02/2022, n.15, così come successivamente modificato dall'art.43, comma 11, del D.L.17/05/2022, n.50, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni "possono" approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno e, successivamente, che *«Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile»*;

DATO ATTO che l'ACEM, in qualità di E.T.C., con delibera n.12 del 18/04/2024, ha provveduto a validare l'aggiornamento 2024-2025 del P.E.F. Tari MTR-2 ARERA del Comune di Villanova Mondovì, nonché la relativa relazione illustrativa di accompagnamento;

DATO ATTO che il suddetto P.E.F. Tari MTR-2 ARERA – Aggiornamento 2024-2025, presenta un gettito 2024-2025 superiore al limite massimo alla crescita consentito dal metodo tariffario ARERA MTR-2 e che, pertanto, la conseguente articolazione tariffaria 2024 dovrà tener conto delle somme da porre a carico del bilancio comunale, pari ad Euro 70.005,00, non coperte da tariffa e che, in base a quanto previsto dalla vigente normativa ARERA, le somme eccedenti il limite alla crescita 2024, potranno essere riallineate al 2025 o agli anni seguenti;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale nr.51 in data 29/12/2023 è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026 e che con propria precedente deliberazione n.7 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, sono state approvate le relative variazioni, necessarie a dare copertura ai costi a carico Ente scaturenti dal suddetto PEF;

PRESO ATTO, che il profondamente mutato quadro normativo-procedurale inerente la formazione ed approvazione del P.E.F. TARI a seguito normativa ARERA, comporta a carico del Comune, nella fattispecie operativa del Comune di Villanova Mondovì, che vede la presenza e l'operatività di A.C.E.M. in qualità di E.T.C., ente competente all'approvazione validazione del P.E.F, una presa d'atto del P.E.F. anche ai fini delle conseguenti e successive determinazioni tariffarie,

RITENUTO, quanto sopra illustrato, di dover prendere atto del P.E.F. Tari MTR-2 ARERA – Aggiornamento 2024-2025, allegato alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO il parere favorevolmente espresso in merito alla presente proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile del servizio tributi e del servizio finanziario, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Con votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente esito: n.10 voti favorevoli, n.0 voti contrari, n.0 voti astenuti e pertanto all'unanimità

DELIBERA

1. DI RICHIAMARE le premesse a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. DI PRENDERE ATTO del Piano Economico e Finanziario TARI MTR-2 ARERA relativo all'aggiornamento 2024-2025 al P.E.F. 2022-2025, validato dall'Ente territoriale competente A.C.E.M. con delibera n.12 del 18/04/2024 e della relativa relazione illustrativa;

3. DI DARE ATTO che:

- il P.E.F. Tari MTR-2 ARERA – Aggiornamento 2024-2025, presenta un gettito 2024-2025 superiore al limite massimo alla crescita consentito dal metodo tariffario ARERA MTR-2 e che, pertanto, la conseguente articolazione tariffaria 2024 dovrà tener conto delle somme da porre a carico del bilancio comunale, pari ad Euro 70.005,00, non coperte da tariffa e che, in base a quanto previsto dalla vigente normativa ARERA, le somme eccedenti il limite alla crescita 2024, potranno essere riallineate al 2025 o agli anni seguenti;
- dal P.E.F. TARI di cui sopra scaturisce un costo complessivo pari ad Euro 1.055.620,00, ammissibile a tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2024 per complessivi Euro 979.646,00, di cui Euro 693.521,00 per le quote variabili ed Euro 286.125,00 per le quote fisse;
- i costi di cui sopra, così come quelli scaturenti dal PEF per l'anno 2025, trovano corrispondenza negli stanziamenti di bilancio 2024-2026, così come adeguati con le variazioni di bilancio approvate con propria precedente deliberazione n.7 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

4. DI TRASMETTERE copia della presente all'A.C.E.M., che, in qualità di Ente Territoriale Competente provvederà al relativo inoltro all'ARERA per la relativa approvazione.

Con votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente esito: n.10 voti favorevoli, n.0 voti contrari, n.0 voti astenuti e pertanto all'unanimità

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
(MURIZASCO Roberto) *

IL Segretario COMUNALE
(dr. Fabrizio SALVATICO) *

** Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*